



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

DETERMINA DEL SINDACO Nr. 5 del 02/04/2026

OGGETTO: NOMINA NUOVO ASSESSORE COMUNALE, IN SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE DIMISSIONARIO

L'anno duemilaventisei giorno due del mese di Aprile, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze: il SINDACO GEOM.SALVATORE.V MESSINA ha adottato la seguente

II SINDACO

PREMESSO che:

- domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5 ottobre 2020 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pietraperzia;
- a seguito di dette elezioni amministrative, con determinazione sindacale n. 13 del 30.10.2020, si era provveduto, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., alla nomina della Giunta Comunale, composta dagli Assessori: Vullo Angelo, Russo Salvatore, Nicoletti Lorenza e Corvo Michele, ai quali venivano conferite, le deleghe di particolari rami dell'Amministrazione in detto atto meglio indicate;
- con la medesima determinazione sindacale n. 13 del 30.10.2020, l'Assessore Vullo Angelo veniva, altresì, nominato Vice Sindaco;
- con successiva determinazione sindacale n. 10 del 31.10.2025, si era proceduto alla revoca della nomina degli Assessori Comunali con conseguente azzeramento della Giunta Comunale;
- con successiva determinazione sindacale n° 11 del 17/11/2025 veniva nominata la Giunta Comunale, in nuova composizione;

VISTO l'art. 12 della l.r. 26/08/1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 40 della l.r. n. 26/93 e dall'art. 8 della l.r. n. 35/97, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco;

VISTO l'art. 33 della legge n. 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. e), punti 9 e 10, della l.r. n. 48/91, sostituito con l'art. 24 della l.r. n. 7/92 e dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 22/2008 e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 dello Statuto dell'Ente, che stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori, di cui uno con delega di Vice Sindaco;

DATO ATTO che questo Comune rientra nella fascia di quelli con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti, per cui il numero massimo degli Assessori, siccome determinato dall'art. 1, co. 1, della L.R. 3.4.2019, n. 3, siccome modificato dall'art. 13, co. 3, della L.R. n. 13/2022, e meglio esplicitato nella Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 9954 del 17.6.2024, viene fissato a cinque. Detta disposizione, tuttavia, si esplica con il necessario adeguamento degli Statuti Comunali, il cui espletamento non ha trovato limite di pronta attuazione. Ed invero, il predetto adeguamento, a norma dell'art. 1, co. 3, della citata L.R. n. 3/2019, dovrà avvenire *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1”, per cui, “scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, il numero degli assessori è comunque determinato in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1”* (cfr. nota dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 5286/2019). Conseguentemente, allo stato attuale, la composizione della Giunta Comunale di questo Ente risulta espressamente dettata dalla disposizione legislativa, sopra caladata, che fissa nel numero massimo di 5 (cinque) Assessori, oltre al *“Sindaco, che la presiede”* (cfr. art. 27 dello Statuto Comunale, cit.), il numero massimo dei componenti dell'Organo esecutivo;

PRESO ATTO che:

- con nota del 27/03/2026 acquisita al ns. prot. n° 4758 del 27/03/2026, il Sig. Carlo Falzone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore comunale;
- allo stesso era attribuita la delega in materia di: Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo, Manutenzione e Gestione Impianti Sportivi, Promozione Attività Sportiva, Beni Culturali ed Ambientali

TENUTO CONTO che la nomina degli Assessori, da parte del Sindaco, risulta essere un atto a contenuto altamente discrezionale, insindacabile sotto il profilo della legittimità in quanto basato su un rapporto di fiducia la cui la valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'Amministrazione del Comune nell'interesse della Comunità;

RITENUTO, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sig. Carlo Falzone, di procedere alla nomina di nuovo componente della Giunta Comunale con contestuale conferimento delle relative deleghe, ricostituendo il *plenum* dell'Organo Esecutivo;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi del succitato art. 12, co. 1, della l.r. n. 7/1992 e s.m.i., agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina;
- il successivo comma 4 statuisce che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;
- gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento innanzi al Segretario Generale, pena la decadenza;
- agli Assessori è corrisposta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica mensile nella misura prevista dalla Legge;

PRESO ATTO che, come da conforme dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., acquisite agli atti, non sussistono in capo allo stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente;

RITENUTA, inoltre, l'opportunità di delegare al nominando Assessore Comunale i medesimi rami di Amministrazione già attribuiti al precedente componente della Giunta dimissionario, sia per suddividere la responsabilità, sia per assicurare una più intensa vigilanza ed un funzionamento più soddisfacente dei servizi stessi;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., recante il "*Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali*", siccome introdotto nell'Ordinamento Regionale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la l.r. 26.8.1992, n. 7 e s.m.i.;

VISTA la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 15.9.1997, n. 35 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle dimissioni da Assessore Comunale presentate dal Sig. Carlo Falzone in data 27/03/2025, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 4758;
2. di nominare, quindi, quale componente della Giunta Comunale, in sostituzione del predetto assessore dimissionario, il dr. Giuseppe Pergola, nato a Caltanissetta il 15/08/1986, dando atto che, con tale nomina, si ricostituisce il *plenum* dell'Organo Esecutivo;

3. di delegare allo stesso, senza facoltà di firma dei relativi provvedimenti, compiti e funzioni relativi alle materie di: Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo, Manutenzione e Gestione Impianti Sportivi, Promozione Attività Sportiva, Beni Culturali ed Ambientali, con espresso riferimento ai vari rami dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, della summenzionata l.r. n. 7/92 e s.m.i.;
4. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, restano invariati gli altri componenti della Giunta comunale e le rispettive deleghe già conferite.

DÀ ATTO

e certifica che, nei confronti del suddetto, non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui alla l.r. 24/6/86, n. 31, artt. 9, 10 e 15, alla Legge 19/3/1990, n. 55, art. 15, come modificato dall'art. 1 della Legge 18/1/1992, n. 16, alla l.r. 26/8/1992, n. 7, artt. 7 e 12, ed agli artt. 10 ed 11 del D.Lgs 31.12.2012, n. 235.

DETERMINA

- di dare atto che è permans, nella composizione della Giunta Comunale, la rappresentanza di entrambi i generi, siccome previsto dall'art. 12 co. 4, della citata l.r. n. 7/92 e s.m.i.;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore di questo Comune per gli adempimenti di competenza;
- di disporre, inoltre, la comunicazione al Segretario Generale dell'Ente;
- di disporre, altresì, la pubblicazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria Comunale, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo".

Infine,

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori, dando atto che, prima di immettersi nell'esercizio delle proprie funzioni, il nominato Assessore dovrà prestare giuramento, secondo la formula di cui all'art. 15, co. 2, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, davanti al Segretario Generale.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della l.r. n. 7/92 e s.m.i., è immediatamente esecutivo. Esso sarà comunicato, entro 10 giorni dall'insediamento, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed al Consiglio Comunale in seduta pubblica, alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Enna, alla Questura di Enna, alla Stazione dei Carabinieri di Pietraperzia ed all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

La presente determina viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

GEOM. SALVATORE V. MESSINA

